

glio 1864 sancita col danno di altri compartimenti che hanno soddisfatto il debito loro.

Io confido che non si vorrà che un compartimento paghi quanto da altri è dovuto.

Quindi ho ragione di insistere, come insisto, di mettere ai voti l'emendamento che io ed i miei amici abbiamo presentato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Berteza.

BERTEZA. Dal complesso delle dichiarazioni che si vennero facendo, scorgo una grande preoccupazione di non pregiudicare la legge così detta del conguaglio, preoccupazione sintetizzata nell'emendamento dell'onorevole Rega.

Ma io dirò all'onorevole Rega che egli allora non doveva votare la legge 26 gennaio 1865 colla quale si regolava l'imposta dei fabbricati, d'onde ne conseguì che l'aumento di imposta che si sarebbe verificato sui medesimi non andasse più in disgravio del contingente o meglio dei terreni in ciascun compartimento, ma andasse invece a vantaggio dell'erario; ma si avverta bene che l'articolo 1 della legge del conguaglio fondiario aveva bensì fissati i contingenti compartimentali, ma li aveva fissati in ragione complessa dei fabbricati e dei terreni.

Quindi una volta che la Camera, senza determinare la quantità d'imposta che dovesse essere applicata ai terreni, ha implicitamente stabilito che l'aumento di imposta che si sarebbe verificato sui fabbricati andasse a vantaggio dell'erario, ha snaturate, sconvolte e distrutte completamente le basi della legge del conguaglio, perchè nell'accettazione del contingente che era stato fissato a ciascun compartimento, era evidentemente entrato il calcolo della diminuzione d'imposta, che doveva verificarsi sui terreni dallo sviluppo della imposta sui fabbricati.

Io quindi credo che il voler proclamare illesa la legge del conguaglio con dichiarazioni o proteste è opera assolutamente perduta, conciossiachè dall'uno canto la legge del conguaglio non ha ormai più efficacia alcuna per effetto della condizione di precarietà che emerge dalla disposizione dell'articolo 14 della medesima, e d'altro canto essa già venne annullata dalla legge regolatrice dell'imposta sui fabbricati, e non vi è dichiarazione o protesta che possa dar vita a ciò che oramai è estinto.

REGA. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la dichiarazione proposta dagli onorevoli Minghetti e Ferraris.

(È approvata.)

Debbo prima di tutto porre ai voti l'emendamento presentato dal deputato Rega ed altri.

Essi propongono che il primo comma dell'articolo primo sia emendato come appresso:

« L'imposta prediale di fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge

14 luglio 1864, numero 1831, per l'anno 1867 per i compartimenti catastali delle diverse provincie del regno, tranne le venete e di Mantova, come appare dalla unita tabella B. »

Per la votazione di questo emendamento è stato chiesto l'appello nominale. Sono sottoscritti gli onorevoli deputati Rega, Farina, Lo Monaco, Capozzi, Sprovieri, Sipio, Rossi Michele, Ripandelli, Chidichimo, Asselta, Brunetti, Salomone, Botticelli, Nicolai.

SALARIS. Io pregherei gli onorevoli colleghi che hanno sottoscritto la domanda dell'appello nominale a volerla ritirare. (*Bene!*) Io spero che questa questione abbastanza ardente, non la si voglia rendere irritante. Ciascuno ha coscienza e coraggio della propria convinzione; nulla considerazione può farci indietreggiare di fronte ai pericoli della patria. Lasciamo gli appelli nominali; non gioverebbero che a ridestare una malaugurata discordia che tutti desideriamo spenta, e spenta per sempre. In nome, per Dio! della concordia io prego i miei colleghi a ritirare la domanda dell'appello nominale. (*Bene! Bravo!*)

SPROVIERI. Io non so come, chi ha la coscienza di votare secondo il giusto possa abborrire dalla votazione per appello nominale; io credo che in tal guisa noi otterremo anzi un risultato di giustizia, e un compartimento che sarà più gravato di altri....

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sprovieri...

SPROVIERI. Io spiego la mia domanda, e ne ho il diritto.

PRESIDENTE. Ma perdoni, non è mio intendimento di negarle tal diritto, anzi dico che coloro che domandano l'appello nominale non hanno bisogno di discutere per insistere sulla loro domanda. O vi rinunziano, e lo dichiarino immediatamente; o vi insistono, e basta, senzachè sia d'uopo di far più lunghe parole. (*Bene! a destra*)

Diversamente s'imprenderà una discussione unicamente per questo, cioè per vedere se la Camera debba o no esprimere la sua opinione per appello nominale su questo emendamento, mentre cotanto preme di procedere oltre nell'esame della legge.

SPROVIERI. Io mi proponevo solo di spiegare, in poche parole, la ragione per la quale io ed i miei amici insistiamo per l'appello.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha domandata la parola. L'ha chiesta anch'esso sullo stesso argomento?

VALERIO. Vi rinunzio dopo le parole dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, siccome non ritirano la loro domanda gli onorevoli deputati che hanno chiesto la votazione nominale, vi si procederà immediatamente.

Ripeterò la lettura dell'emendamento proposto dal deputato Rega e da altri:

« L'imposta prediale di fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge